II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1993

concernente gli aiuti concessi dal governo francese al gruppo Pari Mutuel Urbain (PMU) e alle società di corse

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(93/625/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare, conformemente all'articolo soprammenzionato, le loro osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Il 7 aprile 1989 sette compagnie del gruppo Ladbroke hanno presentato alla Commissione un esposto contro gli aiuti che le autorità francesi accordavano al gruppo d'interesse economico Pari Mutuel Urbain (PMU). Con lettera del 27 luglio 1989 la Commissione ha invitato le autorità francesi a fornire informazioni in proposito.

Alla luce delle informazioni successivamente trasmesse la Commissione ha constatato che PMU aveva beneficiato in passato e continuava a beneficiare di una serie di agevolazioni accordate dallo Stato francese. Le agevolazioni consisterebbero principalmente in esenzioni o sgravi fiscali in virtù dei quali il Tesoro rinunciava a determinati proventi o accordava dilazioni di pagamento. Tali misure saranno di seguito descritte in dettaglio.

Dopo averle esaminate, il 17 dicembre 1990 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 [1], per i motivi che seguono. Grazie alle risorse alle quali lo Stato aveva rinunciato, PMU aveva potuto risanare una situazione finanziaria sfavorevole ed informatizzare la sua rete di accettazione delle scommesse sulle corse di cavalli. Favorito da questa situazione aveva inoltre cercato, dall'inizio degli anni '90, di estendere la sua quota di mercato delle scommesse in altri Stati membri ove era in concorrenza con le società del gruppo Ladbroke. Dette misure dovevano essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

Poiché tre degli aiuti in oggetto continuavano ad essere accordati dopo l'avvio del procedimento ex articolo 93, paragrafo 2, l'11 giugno 1991 la Commissione ha adottato la decisione provvisoria 92/35/CEE [2] che ingiunge alle autorità francesi di sospenderne immediatamente l'erogazione.

II

Nell'ambito del procedimento le autorità francesi, con lettere del 12 aprile 1991 e del 7 febbraio 1992 della loro Rappresentanza permanente, hanno comunicato le loro osservazioni alla Commissione sottolineando in particolare di non aver mai considerato che i loro rapporti economici fra l'altro con PMU potessero essere all'origine di aiuti di Stato soggetti a notificazione. L'ammontare globale dei prelievi a favore dello Stato è infatti superiore a quello ottenuto applicando rigorosamente le norme di diritto comune. Lo Stato non ha mai avuto l'intenzione di

[1] GU n. C 38 del 14. 2. 1991, pag. 3.
[2] GU n. L 14 del 21. 1. 1992, pag. 35.

favorire in qualsivoglia maniera le attività di esportazione di PMU che appartengono esclusivamente all'iniziativa delle società di corse.

Il 27 dicembre 1991 le autorità francesi hanno inoltre informato la Commissione di essere disposte ad abolire le misure oggetto della decisione provvisoria 92/35/CEE dal 31 dicembre 1991. Le autorità francesi hanno successivamente proposto altre date ed informato infine, il 20 luglio 1993, la Commissione che una delle misure non era più applicata dal 1° ottobre 1992, la seconda dal 1° luglio 1993 e la terza dal 1° gennaio 1994.

Le osservazioni pervenute alla Commissione nell'ambito del procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 a seguito della pubblicazione della sua comunicazione sono state comunicate alle autorità francesi con lettera del 23 maggio 1991, tradotte in lingua francese. Tra il 1991 e il 1993 la Commissione ha organizzato diverse riunioni con le autorità francesi ed i responsabili di PMU.

III

In Francia le società di corse di cavalli sono incaricate di assicurarne l'organizzazione e la regolarità e di organizzare le scommesse su tali corse. Solo dieci società di corse sono autorizzate, con decreto 11 luglio 1930, segnatamente modificato dal decreto 12 maggio 1948, ad organizzare scommesse al totalizzatore fuori dei loro ippodromi. Esse hanno costituito a tal fine il gruppo d'interesse economico PMU, autorizzato ad accettare le scommesse giocate in Francia, di cui detiene il monopolio. PMU è un soggetto giuridico soltanto dal 13 settembre 1985 ; prima era un servizio tecnico comune alle dieci società di corse.

Su 100 FF di scommesse registrate PMU preleva ± 30 FF e ridistribuisce ± 70 FF agli scommettitori. I 30 FF prelevati sono così ripartiti : ± 5,5 FF a PMU per coprire le proprie spese, ± 18 FF alle autorità statali e alla città di Parigi ed il restante alle società di corse. Le somme non distribuite agli scommettitori sono dette prelievi. Il prelievo a favore delle società di corse deve coprire le spese d'organizzazione delle corse e finanziare la maggior parte degli incentivi all'allevamento dei cavalli. Nel 1990 le scommesse trattate da PMU sono ammontate a circa 33 Mrd di FF.

Le scommesse sulle corse di cavalli sono organizzate nella maggior parte degli Stati membri e gli scommettitori di uno Stato membro possono giocare su corse organizzate in un altro Stato membro. Esistono due sistemi di scommesse sulle corse. Il sistema del totalizzatore è quello praticato in più Stati membri sia in forma esclusiva, come in Francia, sia insieme al sistema delle scommesse al libro. Il totalizzatore totalizza le giocate e, operato il prelievo, destina parte di tale somma alle vincite. L'allibratore invece propone agli scommettitori delle quote sui cavalli e versa alle vincite la quota moltiplicata per la posta scommessa.

Il gruppo Ladbroke opera nel settore delle corse di cavalli, principalmente come allibratore e accessoriamente anche come totalizzatore. Il gruppo è insediato in vari Stati membri.

Si valuta che nella Comunità l'ammontare annuo delle somme giocate nei giochi d'azzardo (scommesse legali) sia di 50 Mrd di ECU circa. Mentre ad esempio in Germania e in Spagna sono preferite le lotterie, in Francia e in Gran Bretagna prevalgono le scommesse sulle corse di cavalli. I mercati sono stati tradizionalmente chiusi entro i confini nazionali o persino regionali sia per disposizioni di legge sia di fatto.

Più in particolare le poste scommesse sulle corse di cavalli nella Comunità sono valutate a circa 14 Mio di ECU nel 1990. PMU ha accettato nello stesso anno scommesse per 4,87 Mrd di ECU.

Mentre le corse di cavalli sono organizzate e si svolgono su ippodromi nazionali, le scommesse su tali corse sono organizzate internazionalmente. Così PMU accetta in Francia scommesse su corse che hanno luogo in Belgio e Ladbroke accetta in Belgio scommesse su corse francesi. In Germania il 40 % degli introiti degli allibratori proviene da scommesse sulle corse francesi e il 20 % da scommesse sulle corse organizzate in Gran Bretagna.

Gli scambi nel settore in questione non corrispondono quindi a movimenti di prodotti materialmente trasportati da uno Stato membro all'altro, ma consistono nell'offerta di servizi in uno Stato membro da parte di un'impresa — o in relazione con le attività di un'impresa — stabilita in un altro Stato membro.

L'attività di Ladbroke al riguardo è significativa. La società accetta nella maggior parte dei paesi in cui è insediata scommesse sia sulle corse nazionali sia su corse organizzate in altri Stati. Mentre le attività di PMU al di fuori della Francia prima del 1989 sono state limitate, la creazione in quello stesso anno di Pari Mutuel International (PMI) allo scopo di estendere internazionalmente le sue attività dimostra che PMU non intende limitare i suoi affari al solo territorio francese. Del resto PMI ha concluso un accordo con un'impresa tedesca per trasmettere agli

allibratori tedeschi immagini televisive su corse francesi e un altro con il PMU belga in forza del quale può accettare scommesse in Francia su corse organizzate in Belgio.

Di fatto è dopo il gennaio 1989 che PMU ha manifestato esplicitamente la propria volontà di estendere le sue attività fuori della Francia, quando è stato costituito PMI nel quale PMU detiene la maggioranza delle quote. Ed è proprio attraverso gli accordi conclusi in Germania e in Belgio che è entrato in concorrenza con altri organizzatori di scommesse e con società di corse tra cui in particolare Ladbroke.

IV

Al momento dell'avvio del procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 le misure adottate dallo Stato francese a favore di PMU erano sette :

1) Le vincite non reclamate sono a disposizione di PMU ma devono finanziare innanzitutto oneri sociali e in via subordinata spese di controllo, di vigilanza e funzionamento, incentivi all'allevamento ed investimenti direttamente connessi all'organizzazione delle corse di cavalli e del totalizzatore. È infine il decreto n. 83-878 del 4 ottobre 1983 che disciplina la destinazione delle vincite non reclamate. Se le somme così destinate non sono interamente utilizzate per coprire le spese menzionate, il saldo è versato al bilancio generale dello Stato. Secondo le autorità francesi le somme rappresentate dalle vincite non reclamate sono sempre state considerate risorse normali.

2) Il corrispettivo degli arrotondamenti alla cifra decimale inferiore sulle vincite è destinato dal 1967 al bilancio generale dello Stato (legge finanziaria 17 dicembre 1966). Nel 1982 lo Stato francese ha temporaneamente rinunciato, fino al 1985, a questa entrata a favore di PMU che pertanto ha beneficiato, nel corso di questo periodo, di 315 Mio di FF. Le autorità francesi giustificano l'assegnazione di tale somma con il bisogno d'informatizzazione di PMU dell'epoca. Venivano infatti effettuate manualmente milioni d'operazioni consistenti nel registrare, centralizzare e trattare le accettazioni di scommesse. Le società di corse non erano in grado di autofinanziare tutti gli investimenti necessari.

3) Dal 1984 le società di corse si trovavano in situazione deficitaria. Di conseguenza e a complemento di un piano di risanamento della situazione le autorità francesi, con decreti 23 gennaio 1985 e 12 marzo 1986, hanno modificato la ripartizione dei prelievi. Le autorità francesi ritengono che le variazioni dei prelievi costituiscano uno strumento essenziale del dispositivo introdotto per organizzare le scommesse sulle corse di cavalli.

4) PMU è esente dall'imposta sulle società. Le autorità francesi sostengono che PMU, quale gruppo d'interesse economico (GIE) non possa realizzare utili alla fine dell'esercizio a motivo del suo fondamento giuridico. L'esenzione quindi non può costituire un aiuto.

5) PMU è debitore allo Stato francese della parte dei prelievi destinata al Tesoro. In regime normale tali prelievi pubblici dovrebbero essere versati in tre rate : il 20 e il 30 del mese in cui i prelievi sono stati effettuati e il 10 del mese successivo. Il 24 aprile 1980 il ministro del bilancio ha concesso un differimento dei versamenti che sono stati ricondotti ad uno solo. Il differimento rappresenta un apporto di tesoreria di 20 giorni. Tale misura era giustificata, secondo le autorità francesi, per allineare il regime di versamento dei prelievi PMU su quello dei prelievi del Lotto. Nel 1982 il ministro del bilancio ha concesso un nuovo differimento di 30 giorni.

6) Le società di corse che costituiscono PMU beneficiano fin dal 1° agosto 1969 di una dispensa dalla regola del differimento di un mese nella detrazione dell'IVA. Le autorità francesi ritengono tuttavia che tale vantaggio è di fatto controbilanciato, dal 1989, da una cauzione permanente che le società di corse hanno dovuto depositare presso il Tesoro. Tale misura è stata abolita dal 1° luglio 1993.

7) La legislazione francese prevede che i datori di lavoro contribuiscano alle opere di edilizia sociale mediante un'imposta commisurata alla massa salariale. L'aliquota di tale imposta è variata dallo 0,9 nel 1980 allo 0,65 % nel 1990. PMU è stato esonorato da questo contributo. Lo Stato francese ha così rinunciato ad un introito compreso fra 5,165 Mio di FF nel 1986 e 3,858 Mio di FF nel 1990.

Tale esonero è giustificato, secondo le autorità francesi, dal fatto che tutte le attività agricole in Francia ne sono esenti e lo Stato riconosce alle attività di corse carattere agricolo, come conferma una sentenza del Consiglio di Stato del 1962. Sebbene una sentenza della Corte di cassazione abbia espresso parere contrario nel 1966, il Ministro delle finanze si considera obbligato ad attenersi all'interpretazione del Consiglio di Stato in quanto le sentenze del giudice amministrativo vincolano qualsiasi autorità amministrativa.

Le autorità francesi hanno informato la Commissione che è stato avviato il procedimento diretto ad abolire tale esenzione dal 1° gennaio 1994.

Le ultime tre misure sono quelle riguardo alle quali la Commissione, nel giugno 1991, ha adottato una decisione che ingiunge alla Francia di sospenderne la concessione a favore di PMU.

V

È opportuno innanzitutto verificare singolarmente se ognuna delle sette misure descritte sub IV soddisfi i criteri per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 e più in particolare se le misure stesse costituiscano una deroga alla normale applicazione sia di imposte specifiche a carico di PMU sia di tributi di carattere generale.

1. Le somme costituite dalle vincite non reclamate, nella misura in cui sono sempre state considerate risorse normali, fanno parte dei prelievi non pubblici. Il fatto che il decreto n. 83-878 del 4 ottobre 1983 preveda che le somme non interamente utilizzate dalle società di corse siano riversate allo Stato, limitandone così l'utilizzazione, non esclude assolutamente il carattere di prelievo non pubblico di tali risorse. Il loro impiego per finanziare spese sociali non può quindi essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, poiché manca il carattere di risorse statali.

2. Il corrispettivo degli arrotondamenti alla cifra decimale inferiore delle vincite fa parte del prelievo pubblico. La rinuncia tra il 1982 e il 1985 ad una parte di questo prelievo a favore delle società di corse per finanziare l'informatizzazione delle operazioni di PMU configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, in quanto misura limitata nel tempo destinata a risolvere un problema puntuale.

   In effetti è grazie alle risorse cui lo Stato ha temporaneamente rinunciato che PMU ha potuto rafforzare la sua posizione sul mercato.

3. La modifica del prelievo nel 1984 non sembra invece un'operazione puntuale essendo stata poi mantenuta. Va così analizzata alla luce del parere che la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi il 18 marzo 1991 in cui si precisa quanto segue :

   « I regimi fiscali applicabili alle corse ippiche sono di competenza delle autorità nazionali ; pertanto i ritocchi al rialzo o al ribasso delle aliquote fissate non corrispondono ad aiuti di Stato purché le variazioni che ne conseguono siano uniformemente applicabili a tutte le imprese interessate.

   L'esistenza di un aiuto di Stato non può tuttavia essere esclusa qualora una forte riduzione dell'aliquota rafforzasse la situazione finanziaria di un'impresa in posizione di monopolio ; in tali circostanze la riduzione dell'aliquota dovrebbe essere valutata nel contesto dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato ».

   Si tratta nella fattispecie di una limitata riduzione (1,6 %) del prelievo pubblico, che è stata successivamente mantenuta. Le autorità pubbliche non hanno quindi finanziato un'operazione puntuale ma hanno operato un aggiustamento dei prelievi nell'ambito delle competenze e dei poteri loro propri. Agendo quindi allo scopo di aumentare in modo permanente le risorse dei beneficiari dei prelievi non pubblici e tenuto conto della particolarità della situazione dei beneficiari (vedi sub IV), la misura non configura un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Essa è molto simile ad una riforma in veste di aggiustamento « fiscale » giustificata dalla natura e dall'economia del sistema in causa.

4. L'esenzione dall'imposta sulle società di cui beneficia PMU è da considerarsi una conseguenza dell'applicazione normale del regime fiscale generale. L'imposta sulle società infatti non può applicarsi al GIE-PMU a causa del suo stesso fondamento giuridico.

5. Neppure i vantaggi di tesoreria consistenti nel differimento del versamento allo Stato dei prelievi fiscali soddisfano le condizioni d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. Tale misura ha determinato l'aumento continuo della quota di prelievo non pubblico dal 1981. Non si tratta quindi di una rinuncia temporanea a risorse da parte delle pubbliche autorità né di una misura puntuale. La sua valutazione alla luce dell'articolo 92, paragrafo 1 corrisponde a quella di cui al precedente punto 3.

6. La dispensa dalla regola del differimento di un mese nella detrazione dell'IVA costituisce invece un vantaggio di tesoreria che dev'essere equiparato ad un aiuto di Stato in quanto, pur essendo prevista dalla legislazione comunitaria, essa deroga al regime normale di versamento dell'IVA. Tale vantaggio è tuttavia controbilanciato dal 1989 da una cauzione permanente depositata presso il Tesoro.

7. Come precedentemente indicato (vedi IV.7) le autorità francesi considerano le attività di PMU e delle società di corse come attività agricole che, pertanto, non sono soggette al contributo per le opere di edilizia sociale, poiché esiste un'esenzione generale da quest'imposta a loro favore. In proposito esse si basano su una sentenza del Consiglio di Stato. Questa sentenza riguarda due società di corse non membri di PMU e non si riferisce affatto alle loro attività di accettazione di scommesse sulle corse. Al limite, la Commissione potrebbe aderire, nonostante tutto, alla posizione del ministero delle finanze per quanto riguarda le società di corse, ma non può condividerla per quanto riguarda PMU. L'attività di PMU, consistente nell'organizzazione delle scommesse e nel pagamento delle vincite, è in realtà palesemente ed assolutamente estranea all'attività agricola. Il fatto di riconoscere che i suoi azionisti, le

società di corse, esercitano un'attività agricola non può, di per sé, conferire a PMU lo statuto di ente agricolo professionale. Siffatto ragionamento condurrebbe a riconoscere a qualsiasi impresa operante in un settore non agricolo lo statuto di ente agricolo nel caso in cui la maggioranza degli azionisti avesse tale statuto. Pertanto l'esenzione fiscale di cui PMU beneficia va considerata non giustificata dallo statuto di PMU e tale da configurare, in suo favore, un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 perché deroga al sistema fiscale generale.

La Commissione considera pertanto che le misure

— di rinuncia dal 1982 al 1985 al corrispettivo degli arrotondamenti alla cifra decimale inferiore sulle vincite,

— dell'esonero dal versamento dell'IVA entro il mese successivo,

— dell'esonero dal contributo dei datori di lavoro alle opere di edilizia sociale

devono essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

Come precedentemente dimostrato, esiste una certa concorrenza sul mercato comunitario in questo settore e vi è motivo di affermare che esistono scambi fra Stati membri per quanto riguarda l'accettazione di scommesse, soprattutto attraverso lo scambio di immagini televisive. PMU da parte sua ha deciso di estendere tramite PMI le proprie attività all'estero, in particolare nella Comunità, a partire dal 1989. Le attività all'estero di PMU e delle società di corse, suoi azionisti, sono state peraltro chiaramente confermate in una conferenza stampa tenuta dal suo presidente nel gennaio 1991. La politica di PMU, ha detto in sostanza il presidente, è di esportare la sua perizia tecnica nell'accettazione e nel trattamento informatizzato delle scommesse e di partecipare così alla concorrenza internazionale. Può allora concludersi che la concorrenza e gli scambi su questo mercato si accentueranno giacché le imprese operanti nel settore cercheranno di aumentare le loro quote di mercato o di consolidarle.

In proposito occorre anche tener presente che PMU occupa una posizione privilegiata in quanto la sua attività è protetta sul mercato francese, il secondo in termini di volume di scommesse in questo settore.

Alla luce delle precedenti considerazioni, le misure di cui ai punti 2, 6 e 7 costituiscono aiuti di Stato che possono incidere sugli scambi fra Stati membri ed alterare la concorrenza e soddisfano pertanto le condizioni dell'articolo 92, paragrafo 1.

VI

Gli aiuti di cui ai punti 2, 6 e 7 del paragrafo V avrebbero dovuto essere notificati alla Commissione come prevede l'articolo 93, paragrafo 3. Poiché le autorità francesi hanno omesso di farlo, la Commissione non ha potuto pronunciarsi in merito prima della loro esecuzione. Di conseguenza essi sono illegali sotto il profilo del diritto comunitario fin dalla loro concessione, non essendo state rispettate le disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3.

In proposito è opportuno ricordare che, data la natura imperativa delle regole di procedimento definite all'articolo 93, paragrafo 3, rilevanti anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, e di cui la Corte di giustizia ha riconosciuto l'efficacia diretta nelle sentenze del 19 giugno 1973, causa 77/72 [1], dell'11 dicembre 1973, causa 120/73 [2], del 22 marzo 1977, causa 78/76 [3], e del 21 novembre 1991, causa C-354/90 [4], non è possibile sanare a posteriori l'illegalità dell'aiuto in oggetto.

Inoltre, in caso d'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione può valersi di una possibilità offertagli da una sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973, causa 70/72 [5], confermata dalle sentenze del 24 febbraio 1987 e del 20 settembre 1990 rispettivamente nelle cause 310/85 [6] e C-5/89 [7], ed obbligare gli Stati membri a recuperare dai beneficiari qualsiasi aiuto illegittimamente versato.

VII

L'articolo 92, paragrafo 1 sancisce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti aventi le caratteristiche ivi definite.

Quanto alle deroghe a tale principio, quelle previste all'articolo 92, paragrafo 2, sono inapplicabili nella fattispecie, data la natura e gli obiettivi degli aiuti in oggetto. Peraltro le autorità francesi non hanno invocato tale deroga.

L'articolo 92, paragrafo 3 definisce gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Tale compatibilità con il trattato dev'essere valutata nel contesto della Comunità e non in quello di un solo Stato membro. Per garantire il buon funzionamento del mercato comune ed il rispetto dell'articolo 3, lettera f) del trattato occorre che, nell'esame di ogni progetto di aiuto o di concessione individuale, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1, definite nel paragrafo 3 del medesimo, siano interpretate restrittivamente.

---

(1) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1973, pag. 611.
(2) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1973, pag. 1471.
(3) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1977, pag. 595.
(4) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1991, pag. I-5505.
(5) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1973, pag. 813.
(6) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1987, pag. 901.
(7) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1990, pag. I-3437.

In particolare, tali deroghe si applicano soltanto se la Commissione è in grado di constatare che il libero gioco delle forze di mercato, in assenza degli aiuti, non inciterebbe il potenziale beneficiario ad adottare un comportamento utile alla realizzazione di uno degli obiettivi di cui sopra.

Derogare a favore di aiuti che non contribuiscano affatto alla realizzazione di un obiettivo di questo tipo, o che non siano necessari a tal fine, equivarrebbe ad accordare un indebito vantaggio alle industrie o alle imprese di taluni Stati membri, migliorando esclusivamente la loro situazione finanziaria e rischierebbe d'alterare le condizioni degli scambi fra Stati membri e di falsare il gioco della concorrenza, senza giustificazioni in nome dell'interesse comunitario come prevede l'articolo 92, paragrafo 3.

Per quanto riguarda la deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), è chiaro che gli aiuti in oggetto non erano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia francese.

Gli aiuti a favore del settore dei giochi non sono atti a risolvere le situazioni descritte all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) concernenti gli aiuti destinati allo sviluppo di talune regioni, va rilevato che gli aiuti accordati a PMU non hanno alcuna finalità regionale e che il governo francese non ha del resto invocato motivi di questo tipo per giustificarli.

Infine, quanto alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore degli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività economiche, può considerarsi quanto segue.

1) L'aiuto di 315 Mio di FF di cui ha beneficiato PMU per informatizzare le sue operazioni di accettazione e trattamento delle scommesse ha coperto circa il 29 % del costo di tale processo, divenuto indispensabile per accelerare e migliorare il trattamento delle scommesse. La sua intensità è elevata. La Commissione accetta tassi simili di aiuto agli investimenti nelle regioni meno sviluppate della Comunità. Non è palesemente questo il caso. Aggiungasi che nel settore in oggetto la concorrenza si va sviluppando. Prima di applicare la deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) ad una situazione di questo tipo, la Commissione deve valutare se gli aiuti non falsino o rischino di falsare in misura contraria all'interesse comune la concorrenza e gli scambi crescenti nel settore, o se invece i loro effetti turbativi del mercato comunitario non siano talmente deboli da non poter neutralizzare quelli dell'aiuto sullo sviluppo del settore. Nel caso concreto la Commissione ritiene che, dato lo stato di sviluppo della concorrenza e degli scambi prima della creazione di PMI nel gennaio 1989, gli aiuti accordati fra il 1982 e il 1985 per l'informatizzazione di PMU non abbiano prodotto turbamenti del mercato in misura contraria all'interesse comune, tenuto conto dei loro effetti diretti ed indiretti sullo sviluppo del settore in tutte le sue componenti economiche compreso il miglioramento della razza equina. Tali aiuti erano pertanto compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

2) La misura consistente nell'esonero dalla regola del differimento di un mese nella detrazione dell'IVA si è concretizzata in un vantaggio di tesoreria. Anche in questo caso, trattandosi di aiuti assimilabili ad aiuti al funzionamento potenzialmente più dannosi alla concorrenza di quelli descritti al punto 1, la Commissione deve valutare se, data la situazione del mercato, avrebbero potuto produrre effetti turbativi tali da annullare gli eventuali effetti sullo sviluppo del settore. Per lo stesso motivo indicato al punto 1, la Commissione ritiene che fino al gennaio 1989 gli aiuti in oggetto siano stati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Come precedentemente indicato, dopo il 1989 essi sono stati integralmente compensati da una cauzione permanente che le società di corse hanno dovuto depositare al Tesoro.

3) L'esonero a favore di PMU dal versamento del contributo per l'edilizia sociale ha rappresentato un vantaggio di tesoreria. Allo stesso modo dell'aiuto concesso mediante la dispensa dalla regola del differimento di un mese nella detrazione dell'IVA, l'aiuto così accordato a PMU può beneficiare fino al 1989 della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), ma dato lo sviluppo degli scambi dev'essere considerato incompatibile con il mercato comune dopo quella data.

VIII

Come indicato sub VI, poiché gli aiuti accordati dalle autorità francesi a PMU non sono stati notificati conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, la Commissione può esigerne la restituzione, qualora ritenga che non possano beneficiare di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3. Di conseguenza l'aiuto a favore di PMU, consistente nell'esonero dal versamento del contributo per l'edilizia sociale, dovrebbe essere restituito, a decorrere dal 1989, data in cui PMU ha iniziato ad operare in altri Stati membri.

La Commissione ritiene tuttavia opportuno non esigerne la restituzione a partire da tale data tenuto conto del fatto che le autorità francesi non hanno operato la trattenuta del contributo per rispettare la sentenza del Consiglio di

Stato del 1962 richiamata sub IV, punto 7. L'argomento, tuttavia, non può essere accolto per quanto concerne il periodo successivo alla notifica alle autorità francesi dell'avvio del procedimento, in data 11 gennaio 1991.

La Commissione non ha potuto quantificare l'elemento d'aiuto da recuperare. Per questo motivo, nell'adottare le misure esecutive per conformarsi alla presente decisione, le autorità francesi sono tenute a determinare l'importo da recuperare e comunicarlo alla Commissione.

La restituzione deve avvenire conformemente alle procedure e alle disposizioni di diritto francese, in particolare per quanto concerne gli interessi di mora sui crediti dello Stato, interessi che decorrono dall'11 gennaio 1991, data della notifica alle autorità francesi della decisione della Commissione di avviare il procedimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti accordati dalle autorità francesi a PMU sotto forma

— di corrispettivo degli arrotondamenti delle vincite alla cifra decimale inferiore, accordato dal 1982 al 1985,

— di esonero dalla regola del differimento di un mese nella detrazione dell'IVA prima del 1989,

— di esonero dal versamento del contributo per l'edilizia sociale a carico dei datori di lavoro

sono illegali in quanto accordati in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Gli aiuti di cui ai primi due trattini, nonché l'aiuto di cui al terzo trattino accordato precedentemente al 1° gennaio 1989 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato. Per contro l'aiuto di cui al terzo trattino è incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del medesimo, a partire dal 1° gennaio 1989.

Articolo 2

La Francia è tenuta a sopprimere immediatamente l'aiuto consistente nell'esonero dal versamento del contributo per l'edilizia sociale a carico dei datori di lavoro, di cui al terzo trattino dell'articolo 1.

Articolo 3

La Francia è tenuta ad esigere da PMU la restituzione, con decorrenza 11 gennaio 1991, dell'aiuto accordato sotto forma di esonero dal versamento del contributo per l'edilizia sociale a carico dei datori di lavoro, di cui al terzo trattino dell'articolo 1.

Tale aiuto dev'essere recuperato conformemente alle procedure e alle disposizioni del diritto francesi, in particolare per quanto concerne gli interessi di mora sui crediti dello Stato, con decorrenza 11 gennaio 1991.

Articolo 4

La Francia informa la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1993.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Vicepresidente